

Cessioni intraUe anche via commissionari

Il trattamento Iva previsto per le cessioni intracomunitarie è applicabile anche a quelle effettuate per il tramite di commissionari. Lo affermano le Entrate nella risposta a interpello 101/2022, superando il diverso orientamento espresso con la risoluzione 115/2001. Una società, per le vendite online di prodotti di abbigliamento inviati a consumatori finali di altri paesi Ue, intende avvalersi di un commissionario alla vendita che provvederebbe ad assolvere gli adempimenti Iva nel paese di arrivo dei beni. Pur verificandosi il trasferimento dei beni ed il passaggio della proprietà direttamente dalla società committente agli acquirenti finali con i quali avviene la vendita a distanza, la società emetterebbe fattura non imponibile nei confronti della commissionaria, la quale utilizzerebbe per l'operazione la posizione Iva aperta nel paese di destinazione dei beni, ove procederebbe all'acquisto intracomunitario, presentando anche il mod. Intrastat, e agli adempimenti connessi alla vendita imponibile in tale paese. Per l'agenzia il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie previsto dall'art. 41, c. 1, lett. a), dl 331/93 si applica anche nel caso di specie, nei confronti del soggetto che interviene come mandatario senza rappresentanza della società venditrice, nell'ambito di cessioni di beni effettuate a favore di privati consumatori residenti in altri paesi Ue. Occorre osservare, d'altronde, che nella situazione rappresentata, in cui il commissionario utilizza un numero identificativo Iva attribuito-



Marcia indietro dell'Agenzia

gli da un paese Ue diverso dall'Italia, sussistono i presupposti per qualificare il passaggio dal committente al commissionario dei beni che il primo invia direttamente nell'altro paese Ue, come cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi della citata lettera a), seguita da un acquisto intracomunitario e da una successiva cessione interna posti in essere, nel paese di arrivo, dal commissionario. Nella fattispecie, pertanto, non emerge quella che la normativa nazionale qualifica impropriamente come cessione intracomunitaria ai sensi della lettera b) della stessa disposizione, ossia la vendita intracomunitaria a distanza. La società istante, inoltre, nel rappresentare l'intenzione di adottare il medesimo schema anche per le vendite a destinazione extraUe, sottoponeva al vaglio dell'agenzia l'articolato corredo probatorio che intenderebbe predisporre al fine di dimostrare lo svolgimento delle operazioni, con particolare riguardo alla dimostrazione del trasferimento dei beni al di fuori del territorio nazionale. In proposito, l'agenzia, dopo avere richiamato le disposizioni in tema di prova del trasporto intraunionale dei beni ai fini dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie introdotte con l'art. 45-bis del regolamento Ue 282/2011, ha giudicato i mezzi di prova proposti dall'istante coerenti con la prassi in materia, fatta comunque salva la valutazione in concreto nell'ambito delle attività di controllo.

Franco Ricca

— © Riproduzione riservata — ■

